

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	54	DM	10/12/2014	Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.		X		Per l'approvazione dei programmi di sostegno, le organizzazioni beneficiarie riconosciute possono presentare domanda all'AGEA entro il 15 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3, del regolamento (UE) n. 611/2014. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono presentare, contestualmente alla domanda di finanziamento, la documentazione relativa alla superficie olivetata risultante, alla data del 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, dai fascicoli aziendali per i soci comunicati direttamente dalle stesse organizzazioni beneficiarie ad AGEA. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3, del regolamento delegato (Reg. 11-3-2014 n. 611/2014). Tale procedura sarà definita in apposita circolare AGEA-Area Coordinamento (art.4). Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione (Reg. 6-6-2014 n. 615/2014). Le relazioni sono presentate secondo lo schema allegato (art.11). Per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dal Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno (art.13).	Oneri già previsti Si tratta di oneri che modificano la modalità di adempimento rispetto a quelli previsti indicati nel D.M. n. 8287 del 22.12.2011	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	56	DM	16/01/2015	Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.	X			Il DM (art. 6) prevede che l'operatore o l'organizzazione, prima di iniziare l'attività di etichettatura facoltativa, deve inviare una comunicazione di inizio attività, allegando: a) il disciplinare di etichettatura come previsto dal decreto; b) la relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato; c) la documentazione ufficiale attestante l'adozione di un sistema di etichettatura facoltativa equivalente a quella prevista dal decreto, qualora una delle fasi della produzione avvenga in parte in un Paese della U.E. o in un Paese terzo; d) la documentazione attestante il possesso da parte dell'organismo di controllo indipendente dei requisiti previsti dal decreto. Ciascun operatore o organizzazione deve tenere a disposizione, per le fasi di propria competenza, su base informatica: a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti; b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione; c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione; d) l'elenco dei laboratori di sezionamento con rispettivo codice univoco di identificazione; e) l'identificazione dei lotti commerciali; f) l'elenco degli esercizi di vendita; g) lo scarico dei singoli animali e dei lotti (art. 12). L'operatore o l'organizzazione è tenuto alla conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno un anno (art. 14). L'organizzazione o l'operatore deve comunicare al Ministero e all'organismo designato ai controlli, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera (art. 15).	Oneri di nuova introduzione	CNA Onere di nuova introduzione Il provvedimento prevede la facoltà di adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa. Nel caso in cui l'operatore decida di avvalersene, dovrà sostenere i nuovi oneri introdotti dall'etichettatura facoltativa.

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	59	DM	12/01/2015	Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020	X		SI (G.U.)	<p>A partire dal 2016 l'agricoltore presenterà un'unica domanda per le misure di sostegno dell'Unione europea e nazionale (assicurazioni, agevolazioni fiscali e altri regimi e procedimenti compatibili). Tale domanda unificata, al fine di ridurre gli errori di compilazione, sarà fornita, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, dagli Organismi Pagatori pre-compilata. L'agricoltore dovrà, comunque, confermare, integrare e correggere eventuali errori (art. 8, comma 1).</p> <p>Ai fini della sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate verranno messi a disposizione dell'agricoltore i dati caricati nel sistema gestione dei rischi e nella banca dati dell'anagrafe delle aziende agricole, senza bisogno di dichiarazioni o duplicazioni di adempimenti; anche ai fini della resa aziendale il sistema, sulla base dei dati inseriti dall'agricoltore, calcolerà e rilascerà' allo stesso la resa assicurabile (art. 11).</p> <p>L'impresa agricola, in fase di redazione del piano culturale aziendale, deve dichiarare una serie di informazioni il cui livello di dettaglio cambia in relazione alla tipologia di aiuto che intende richiedere. Tali informazioni, unitamente alle altre presenti nel fascicolo aziendale del produttore, sono indispensabili ai fini della presentazione delle domanda di aiuto per i singoli regimi e consentono all'Amministrazione di elaborare una domanda precompilata che agevola gli adempimenti posti a carico dell'impresa agricola (art. 9).</p> <p>L'impresa agricola che intende accedere al sostegno concesso a norma degli artt. 37, 38 e 39 del Reg. (UE) n. 1305/2013 o dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1308/2013 deve redigere il piano assicurativo individuale nel quale sono riportate una serie di informazioni necessarie ai fini della successiva stipula della polizza assicurativa. La maggior parte delle informazioni è acquisita automaticamente dal sistema informatico perché contenute nel fascicolo aziendale del produttore e nella banca dati costituente il sistema integrato di gestione dei rischi (art. 14).</p>	<p><b>Oneri eliminati</b> (Art. 8, comma 1, lett. d), e), f). Presentazione della domanda (Domanda) (Art. 11, comma 3, lett. b). Messa a disposizione dei dati necessari per la gestione dei rischi aziendali (Comunicazione o Dichiarazione)</p> <p><b>Oneri di nuova introduzione</b> (Art. 9). Piano culturale aziendale (Comunicazione o Dichiarazione) (Art. 14, comma 2 e allegato B, lett. b). Piano assicurativo individuale (PA) (Documentazione da conservare)</p>	<p>CNA</p> <p><b>Oneri eliminati</b> Si concorda con l'amministrazione per quanto concerne l'eliminazione degli oneri.</p>
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	81	DM	26/02/2015	Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.	X		SI (G.U. e Sito web)	<p>Il decreto disciplina l'attività agricola, integrando quanto disposto dal decreto decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In particolare il provvedimento introduce i seguenti oneri:</p> <p>(Art. 1, comma 2). Il richiedente dei pagamenti diretti, che abbia attivato la partita IVA in campo agricolo, dopo il 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, per poter dimostrare di possedere il requisito di agricoltore in attività, deve comunicare in "domanda unica" l'esistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 639/2014 (Comunicazione).</p> <p>(Art. 2, commi 3 e 4 e Art. 3, comma 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolo e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, compresi i "pascoli magri" e per dimostrare l'attività minima sulle superfici naturalmente mantenute sulle quali, a causa della pendenza dell'altimetria e della ridotta produttività, non è praticabile lo sfalcio, il richiedente dei pagamenti diretti deve comunicare in "domanda unica" il codice di allevamento (a lui intestato) a cui appartengono gli animali adibiti al pascolo e il numero di giorni di pascolamento. Il richiedente dei pagamenti diretti, deve aggiornare i dati della Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche e individuare gli animali al pascolo. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento o non sia ad esso limitrofo, per dimostrare il pascolamento è necessario che il richiedente i pagamenti diretti sia in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici che attesti la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e il decreto contestualmente prevede l'eliminazione dei seguenti oneri:</p> <p>Art. 1 comma 4 (documentazione). Il requisito di agricoltore in attività non deve essere documentato dal richiedente dei pagamenti diretti ma è verificato direttamente da Agea coordinamento.</p> <p>Art. 18 comma 1 (documentazione). Il richiedente dei pagamenti diretti che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non abbia richiesto altri aiuti, può detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni sulla composizione strutturale dell'azienda di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b> (Art. 2, commi 3 e 4 e Art. 3, comma 2). a) Dimostrazione dei criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolo e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo (Comunicazione) b) Dimostrazione del pascolamento (Documentazione) (Art. 2 comma 5). Utilizzo del pascolamento per i capi non intestati al richiedente (Comunicazione e documentazione) (Art. 3, comma 3). Dimostrazione di sfalci o altre operazioni colturali (Comunicazione e documentazione) (Art. 10, comma 1). Utilizzo di un terreno lasciato a riposo come seminativo (Comunicazione) (Art. 11, comma 1). Inclusione nelle fasce tampone (Comunicazione) (Art. 11, commi 2 e 3). Utilizzo delle colture azoto-fissatrici a scopo di aree d'interesse ecologico (Comunicazione) (Art. 15, comma 1). Accesso all'aiuto accoppiato destinato al settore latte (Comunicazione) (Art. 17, commi 1 e 2). Accesso alla riserva (Comunicazione e Domanda)</p> <p>Ulteriori oneri in materia di presentazione della domanda UNICA per i pagamenti diretti possono derivare dalla regolamentazione emanata dall'Organismo di coordinamento (AGEA Coordinamento) e dagli Organismi pagatori che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni commesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.</p> <p><b>Oneri eliminati</b> (Art. 1, comma 4). Requisito di agricoltore in attività (Documentazione) (Art. 18, comma 1). Detenzione di un fascicolo aziendale in forma semplificata (Documentazione)</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	106	DM	15/04/2015	Modifica al decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera.	X (eliminati)		SI (G.U.)	Il decreto sostituisce l'allegato II del d. m. 17 ottobre 2013 e semplifica la procedura di comunicazione delle giacenze; in particolare vengono eliminate le informazioni relative al codice operatore; identificazione del magazzino e relativa capienza; destinazione del prodotto, ed eventuali note. Con la modifica introdotta occorre comunicare esclusivamente la quantità di prodotto in giacenza e la relativa provincia.	Oneri eliminati Si tratta di onere che modifica la modalità di adempimento rispetto a quelli previsti in quanto: il DM del 15.04.2015 ha modificato le comunicazioni riportate nel precedente provvedimento del 2013 semplificandole. Gli oneri a carico degli operatori della filiera cerealicola sono stati ridotti alla semplice comunicazione della quantità di prodotto in giacenza con indicazione della provincia ove lo stesso risulta stoccato.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	110	DM	01/04/2015	Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.	X		SI (G.U.)	L'agricoltore deve comunicare e comprovare all'Organismo pagatore la sussistenza di cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali in caso di eventi calamitosi gravi che colpiscono in misura rilevante le superfici agricole dell'azienda, al fine di poter attestare che le condizioni di ammissibilità non sono state rispettate per cause a lui non imputabili.	Oneri di nuova introduzione [Art. 1]. Sussistenza di cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali da comprovare, Comunicazione o dichiarazione.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	110	DM	19/02/2015	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.		X		Il decreto fissa al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015. Termini e modalità di presentazione saranno definiti con successivo provvedimento (art. 2).	Oneri già previsti Il provvedimento in parola si riferisce all'applicazione di disposizioni normative comunitarie e non introduce o elimina oneri.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	112	DM	20/03/2015	Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.	X		SI (G.U. e Sito web)	Il decreto prevede disposizioni di semplificazione relativamente alla gestione della PAC 2014-2020 introducendo ed eliminando alcuni oneri amministrativi di seguito indicati: [Art. 1] Il requisito di agricoltore in attività, anche per la richiesta di accesso agli schemi di aiuto previsti agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del D.M. 12 gennaio 2015 non deve essere documentato dal richiedente gli aiuti ma è verificato direttamente da Agea coordinamento. [Art. 8] Gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del D.M. 18 novembre 2014 non dovranno presentare la domanda di aiuto risultando sufficiente la validazione del fascicolo. [Art. 1] In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario e deve essere corredata da apposita autorizzazione da parte del cedente.  [Art. 4] L'allevatore, per beneficiare degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20, 21 e 22 del D.M. 18 novembre 2014, deve individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all'Organismo pagatore competente. [Art. 5] Le organizzazioni di produttori sono tenute ad informatizzare le informazioni contenute nei contratti di cui all'art. 26, comma 4 del D.M. 18 novembre 2014 secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento. [Art. 9] I proprietari di terreni agricoli, che ricevono dagli Organismi pagatori la notizia che, per tali terreni, un soggetto terzo ha presentato domanda di aiuti a superficie, possono comunicare la propria opposizione.	Oneri di nuova introduzione [Art. 1, comma 1 e 2]. Assegnazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 (Domanda e Documentazione) [Art. 4, comma 6]. Individuazione dei capi per beneficiare degli aiuti accoppiati (Comunicazione e Domanda) [Art. 5, comma 1]. Informatizzazione delle informazioni contenute nei contratti di cui all'articolo 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 (Altro) [Art. 9, commi 2, 3 e 4]. Opposizione alla richiesta di aiuti effettuate da soggetti diversi dai proprietari (Comunicazione)  Oneri eliminati [Art. 1 comma 1]. Documentazione del requisito di agricoltore in attività (Documentazione) [Art. 8]. Semplificazioni per gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (Domanda)	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	115	DM	07/04/2015	Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.	X		SI (G.U.)	Il decreto disciplina le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari introducendo i seguenti oneri. (Art. 3) Ai fini del riconoscimento, i primi acquirenti di latte di vacca presentano apposita domanda alla regione competente. (Art. 6, comma 2) I primi acquirenti riconosciuti aggiornano il registro telematico SIAN indicando almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione, quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore, con l'indicazione del relativo tenore di materia grassa. (Art. 6, comma 5) Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza. (Art. 6, comma 6) Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i produttori di latte che effettuano vendite dirette registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna in causa.	Oneri di nuova introduzione {Art. 3, comma 3}. Domanda di riconoscimento degli acquirenti di latte di vacca (Domanda) {Art. 6, comma 2}. Comunicazione mensile del latte raccolto da parte degli acquirenti (Comunicazione) {Art. 6, comma 5}. Comunicazione annuale dei quantitativi di latte importati direttamente da altri Paesi (Comunicazione) {Art. 6, comma 5}. Comunicazione annuale dei quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari venduti direttamente (Comunicazione).	CNA Oneri di nuova introduzione Il provvedimento disciplina le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti caseari introducendo i seguenti oneri: (Art. 3) Al fine del riconoscimento, i primi acquirenti sono tenuti a presentare, alla competente regione, apposita domanda oltre che dimostrare i requisiti necessari (comprovi la sua qualità di commerciante, disponga di locali, apparecchiature, mezzi adatti, ecc.). (Art. 6, commi 1, 2, 3) a) I produttori devono consegnare il latte prodotto solo a primi acquirenti, avvalendosi dell'albo tenuto nel SIAN b) I primi acquirenti aggiornano l'albo tenuto dal SIAN indicando estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione, quantitativo del latte consegnato mensilmente da ogni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	133	D.DIRETT.	26/05/2015	Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.		X	SI (Site web)	I soggetti interessati presentano la domanda d'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive al Ministero delle Politiche agricole per via telematica mediante collegamento al sito <a href="http://mipaaf.sian.it">http://mipaaf.sian.it</a> . La procedura è consentita previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso (art. 2). La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varietà di cui si chiede l'iscrizione; b) denominazione della varietà; c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria; d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza; e) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza; f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varietà; g) aziende dove vengono effettuate le prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale;  h) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa; i) indicazione di attributi previsti nei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà; j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia; b) documentazione attestante gli eventuali diritti acquisiti sulla varietà; c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore; d) autocertificazione in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta (art. 3). I soggetti interessati trasmettono con procedura informatica anche la domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varietà in corso di iscrizione nel registro nazionale (art.8).	Oneri già previsti Gli oneri derivanti già erano previsti dalla L. 1096/71 dal DPR 1065/73 e dal DM 10 maggio 1984.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	144	DM	12/05/2015	Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.	X		SI (G.U.)	Il decreto apporta modifiche sostanziali al DM 18 novembre 2014 e al DM 26 febbraio 2015. Differisce alcuni termini previsti dal DM 18 novembre 2014 per la richiesta di aiuti e per la presentazione di documentazione. Il DM reca, in allegato, l'elenco degli oneri informativi.	Oneri di nuova introduzione {Art. 1, comma 1}. Assegnazione dei diritti all'aiuto (Domanda) {Art. 3, comma 1}. Risanamento delle greggi ovine dalla scrapia (Altro) {Art. 5, comma 1}. Accesso agli aiuti accoppiati per il latte (Documentazione)	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	162	DM	03/06/2015	Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo.		X		<p>Il decreto disciplina le modalità di autorizzazione alla pesca del pesce spada. Al fine di ottenere (o rinnovare) l'autorizzazione alla pesca, gli interessati devono presentare richiesta al Ministero, in conformità al modello allegato al decreto. All'istanza deve essere allegata copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), comprovanti che i quantitativi di pesce spada effettivamente catturati, e copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 11 del DM 26 luglio 1995, recante l'autorizzazione all'impiego dei sistemi "palangaro" e/o "arpione", ovvero degli attrezzi "palangaro derivante (LLD)" e/o "arpione (HAR)" (artt. 1 e 2). Il rinnovo della autorizzazione deve essere richiesto compilando il modello allegato al decreto (art. 2).</p> <p>Gli interessati possono richiedere, utilizzando il modello allegato al decreto, la cancellazione definitiva dall'elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco (art. 3).</p> <p>I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco e che sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato in allegato al DM, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco debbono notificare preventivamente alla Autorità marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo del pesce spada (art. 4).</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal DM 27.07.2000 Tonno - grandi pelagici.</p>	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	207	DM	06/08/2015	Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015.		X		<p>Il decreto definisce le modalità di erogazione di aiuti alle imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» che hanno attuato il fermo obbligatorio e erogato un aiuto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, l'impresa di pesca, per la corresponsione dell'aiuto, deve presentare apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto stesso, allegando: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'armatore che del/i proprietario/i; autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile).</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal DM 23.07.2014 in materia di Fermo biologico.</p>	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	209	DM	28/07/2015	Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 507/2009.		X		<p>Il decreto definisce criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti dal riconoscimento U.E.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6, le istanze devono essere presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del decreto, con in allegato: a) dettagliata relazione illustrativa; b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da fornire su supporto informatico; c) atto costitutivo; d) statuto; e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda; f) organigramma della struttura organizzativa dell'ente; g) dichiarazione del legale rappresentante inerente il fatturato globale; h) dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici; i) nel caso in cui sia stata presentata analogha richiesta ad altri enti ed altre amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto; l) dichiarazione del legale rappresentante, in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la pubblica amministrazione; m) dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la p.a.; n) dichiarazione del legale rappresentante, in cui si comunica il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso ai sensi del presente decreto; o) dichiarazione dei beneficiari; p) dichiarazione del legale rappresentante, in cui si attesti che i promotori e, se del caso, gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. Inoltre, i soggetti promotori devono presentare ulteriori dichiarazioni rese sotto forma di autocertificazione.</p> <p>Al fini della liquidazione e della rendicontazione del contributo (art. 9) i soggetti beneficiari</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Il DM sostituisce il decreto 4.07.2014, n. 7265 e non reca nuovi oneri.</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	249	D.DIRETT.	09/10/2015	Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative a sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e di determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.		X		Il decreto disciplina la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualità e determina i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di presentazione dei progetti e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie. Ai sensi dell'art. 2, possono accedere ai contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze del settore ittico in relazione alla natura delle attività del progetto presentato; ciascun progetto dovrà pervenire al Ministero, in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceriaccia o firma sui lembi di chiusura entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla GU (art. 3). Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione: a) progetto in triplice copia; b) copia di atto costitutivo e statuto aggiornati; c) autocertificazione corredata di fotocopia del documento d'identità con cui il legale rappresentante dichiara che il progetto non costituisce duplicato di progetti già effettuati, di dettagliato curriculum vitae del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione del progetto. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione (art. 3). Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo (art. 7).	Oneri già previsti Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal decreto direttoriale n. 33 del 02.10.2014.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	283	D.DIRETT.	23/11/2015	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate 8, 19 e 20 dicembre 2015 nonché 6 gennaio 2016 e 2 giugno 2016		X		Il decreto disciplina lo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate 8, 19 e 20 dicembre 2015 nonché 6 gennaio 2016 e 2 giugno 2016. Le imprese che intendono svolgere l'attività di pesca in queste giornate hanno l'obbligo di segnalarlo alle Autorità marittime con congruo anticipo (Art. 1).	Oneri già previsti Si tratta di una mera ripetizione di un semplice onere di segnalazione già previsto (Note autorizzative a firma del Direttore generale del dicembre 2014 - gennaio 2015).	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	285	DM	21/10/2015	Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.	X			Il decreto stabilisce le modalità applicative della sottomisura del reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, nell'ambito della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'Organismo pagatore e allega copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente (Art.7).	Oneri di nuova introduzione Si tratta della concessione di un aiuto dietro presentazione di domanda.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	287	DM	26/10/2015	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola	X (eliminati)			Il decreto, in attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, stabilisce che i produttori di uva da vino, i soggetti che effettuano intermediazione delle uve, le associazioni o le cantine cooperative presentino annualmente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. Ai sensi dell'art. 3, le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base dei modelli allegati al decreto. Nella dichiarazione di vendemmia i soggetti obbligati devono fornire i seguenti dati: informazioni anagrafiche; negozio delle uve raccolte e della loro destinazione; rivendicazione delle uve; cessione delle uve; conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa. La dichiarazione di produzione vinicola contiene l'indicazione dei seguenti dati: informazioni anagrafiche; dati di produzione di vino e mosti; uva da vino acquistata da fornitori; elenco dei fornitori di mosti e vini.	Oneri eliminati Si tratta dello snellimento di una normativa esistente che ha semplificato taluni adempimenti. Il decreto stabilisce un nuovo modello di dichiarazione basandosi su prospetti già esistenti, semplificandone la compilazione per i produttori ed eliminando informazioni reperibili su altri sistemi di verifica e controllo esistenti.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65	DM	05/03/2015, n. 30	Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.		X		Il decreto (artt. 2 e 3) stabilisce che gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (OIKVM e FIA) redigano il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni. Sono previsti, inoltre, ulteriori obblighi informativi nei confronti degli investitori e del pubblico.	Oneri già previsti In merito agli obblighi informativi di cui agli artt. 2 e 3 dello schema di regolamento, riguardante la redazione, la pubblicazione e/o la messa a disposizione degli investitori delle scritture contabili del fondo o della società, si fa presente che essi già esistono e sono disciplinati dagli artt. 2 e 3 del DM n. 228/1999, attualmente vigente. Gli obblighi contabili e di pubblicità delle scritture contabili sono obblighi a tutela degli investitori e del mercato, previsti anche dal codice civile, e non sono obblighi nei confronti della pubblica amministrazione. Gli stessi, inoltre, sono stati riformulati in modo conforme alla disciplina nazionale ed europea e modulati in modo da non alterare l'attuale classe di mercato, non creare squilibri nel sistema dei controlli e aggravii di costi per le imprese, come richiesto dall'industria in sede di consultazione pubblica e dalle autorità di vigilanza.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99	DM	02/04/2015	individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavalute.	X			I cambiavalute (art. 3) trasmettono per via telematica all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi le operazioni effettuate. In particolare trasmettono i dati identificativi del cliente e i dati relativi all'operazione. I dati sono trasmessi con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo (art. 4). I dati soggetti all'obbligo di trasmissione con le caratteristiche del dettaglio (record) sono espressamente individuati ed elencati (art. 6).	Oneri di nuova introduzione Gli oneri informativi a carico degli esercenti attività di cambiavalute sono stati introdotti con detto provvedimento.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	105	DM	02/04/2015, n. 53	Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		X		Al fine dell'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i confidi, gli intermediari finanziari esteri e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, non appartenenti a un gruppo bancario, presentano istanza alla Banca d'Italia (artt. 4, 5 e 7).	Oneri già previsti L'intervento di regolazione rientra nell'ambito della riforma del titolo V del testo unico bancario. Si fa presente che i destinatari dell'intervento sono coloro che intendono svolgere attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, i confidi c.d. maggiori, gli intermediari finanziari che sono soggetti esteri. Il regolamento non introduce nuovi oneri informativi rispetto a quelli già previsti dal TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010. Il DM in questione ha sostituito l'iscrizione agli elenchi di cui ai precedenti articoli 106 e 107 del TUB con il superamento della distinzione tra elenco generale (ex art. 106 TUB) ed elenco speciale (di cui all'art. 107 TUB), con la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	133	DM	21/04/2015	Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'identità alla circolazione delle monete metalliche in euro.		X		I gestori del contante, entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, sono tenuti a darne comunicazione al Centro nazionale di analisi delle monete - C.N.A.C., utilizzando il modello allegato. La cessazione dall'esercizio dell'attività o qualsiasi altra variazione nei dati segnalati dovrà essere tempestivamente comunicata al C.N.A.C. facendo riferimento alla comunicazione di inizio esercizio attività. Le comunicazioni di inizio, cessazione o variazione nell'esercizio dell'attività di gestione del contante devono essere inviate al C.N.A.C. tramite pec all'indirizzo: <a href="mailto:cnac.it@pec.ipsz.it">cnac.it@pec.ipsz.it</a> (art. 3). Ai fini del rimborso o della sostituzione, i gestori del contante inviano al C.N.A.C. le monete ritenute non adatte alla circolazione utilizzando il modello allegato (art. 7). I gestori del contante devono accreditarsi al portale CASH-IT della Banca d'Italia, al fine di inviare al C.N.A.C. informazioni e dati periodici. Le modalità di accreditamento al portale e le istruzioni per l'invio delle segnalazioni saranno riportate nel sito <a href="http://www.ipsz.it/est/cnac.html">http://www.ipsz.it/est/cnac.html</a> (art. 18).	Oneri già previsti L'onere informativo indicato nel provvedimento era stato già introdotto in atti normativi precedenti (DM 1 febbraio 2013, art. 3). Regolamento UE n. 1210/2010 in materia di autenticazione e trattamento delle monete metalliche in euro. DL n. 359/2001, art. 8.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	174	DM	27/05/2015	Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	X		SI (G.U. e Sito web)	<p>Il decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 del decreto, le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo e che intendono fruire del credito d'imposta devono indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.</p> <p>La documentazione contabile deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi e in particolare: a) per quanto riguarda i costi del personale, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo; b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; c) per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b> (Art.6, comma 1). Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio (Altro) (Art. 7, commi 1 e 2). Certificazione della documentazione contabile (Altro) (Art. 7, comma 5). Conservazione di tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta (Documentazione).</p>	<p><b>CNA</b> <b>Oneri di nuova introduzione</b> Si concorda con quanto sostenuto dall'Amministrazione.</p>

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	184	D.DIRETT.	04/08/2015	Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3 del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111		X		<p>Il decreto stabilisce regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, relativamente alle seguenti operazioni: a) registrazione e accesso al S.I.G.I.T.; b) notificazioni e comunicazioni; c) costituzione in giudizio; d) formazione e consultazione del fascicolo informatico; e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; f) pagamento del contributo unificato tributario (art.2).</p> <p>I processi di registrazione (art. 4) sono differenti a seconda se il richiedente sia in possesso o meno di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La registrazione dei soggetti al S.I.G.I.T avviene con modalità e con strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.</p> <p>Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo di PEC. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene nel modo seguente:</p> <p>a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.G.I.T. utilizzando il modello; sottoscrivere la con firma elettronica qualificata o firma digitale e provvedere alla relativa trasmissione;</p> <p>b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;</p> <p>c) il S.I.G.I.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito della richiesta.</p> <p>Per i soggetti non in possesso della CIE/CNS, la registrazione avviene nel modo seguente: a) compilare la richiesta di registrazione e provvedere alla relativa trasmissione; b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte della password di accesso; c) il S.I.G.I.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del Ai sensi dell'art. 6, tutti gli atti e i documenti informatici devono essere notificati tramite PEC e devono rispettare gli specifici requisiti indicati nell'art. 10 (limiti di formato e di dimensione).</p> <p>Al fini della costituzione in giudizio del ricorrente (art. 7) il soggetto abilitato trasmette al S.I.G.I.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 (limiti di formato e di dimensione).</p> <p>Al fini della costituzione in giudizio del resistente (art. 8), la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.G.I.T. da parte del soggetto abilitato avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo; qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della controversia. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 (limiti di formato e di dimensione).</p> <p>La trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.G.I.T. (art. 9), sia da parte del ricorrente che dal resistente, è effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 8 (costituzione in giudizio del ricorrente).</p>	<p><b>Oneri già previsti</b></p> <p>Tale decreto non introduce né modifica gli oneri informativi a carico dei cittadini e/o delle imprese, che nel caso del processo tributario rimangono i medesimi, ma offre all'utenza una modalità alternativa di trasmissione e di deposito degli atti processuali.</p>	
MINISTERO DELL'INTERNO	4	DPCM	30/10/2014, n. 193	Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	X		SI (G.U.)	<p>Al sensi del regolamento, la richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o contraenti generali di cui all'art. 176, c. 2, del d.lgs. n. 163/2006. L'impresa contraente generale o concessionaria di opera pubblica inoltra la richiesta alla Prefettura competente per il luogo della propria sede legale, indicando: - le generalità dei propri dipendenti che eseguiranno le operazioni di collegamento e consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; - gli appalti per la cui esecuzione l'impresa riveste il ruolo di contraente generale o di concessionario di opere pubbliche (articoli 13 e 20, commi 1 e 4, Allegato 2).</p> <p>Le imprese contraenti generali ovvero le concessionarie di opere pubbliche sono tenute a comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di sede legale i nominativi dei dipendenti, in possesso delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati, che siano stati trasferiti ad altri incarichi o siano stati sospesi o abbiano cessato dal rapporto di lavoro (art. 21, comma 2).</p> <p>La comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione e della documentazione antimafia (Comunicazione e dichiarazione);</p> <p>Le imprese devono comunicare alle pubbliche amministrazioni, in modo da consentire l'identificazione univoca dell'impresa all'atto della consultazione della Banca dati (art. 23, c. 1).</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b></p> <p>(Artt. 13 e 20, commi 1 e 4, Allegato 2). La richiesta di attivazione del collegamento alla banca dati antimafia può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o ai soggetti contraenti di cui all'art. 176, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 (Domanda);</p> <p>(Art. 21, comma 2). Le imprese di cui al punto precedente sono tenute al nuovo onere di comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di sede legale i nominativi dei dipendenti, in possesso delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Comunicazione e dichiarazione);</p> <p>(Art. 22, comma 3). I dipendenti delle imprese di cui al punto precedente hanno il nuovo onere di comunicare al Ministero dell'Interno lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione alla Banca dati antimafia (Comunicazione e dichiarazione);</p> <p>(Art. 23, comma 1). Le imprese interessate al rilascio della documentazione antimafia devono comunicare alle pubbliche amministrazioni tutti i dati relativi all'impresa stessa, alla sua compagnia amministrativa, gestionale e proprietaria (Comunicazione e dichiarazione).</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'INTERNO	302	DM	23/12/2015	Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica		X		Il decreto definisce le procedure di emissione della carta d'identità elettronica (CIE) determina le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura e disciplina le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE. Ai sensi dell'art. 4, la richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o anche presso il comune (art. 16).	<b>Oneri già previsti</b> Il provvedimento non introduce né modifica oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, previsti dalla vigente disciplina: - art. 3 T.U.L.P.S. ossia R.D. 18 giugno 1931, n. 773; - artt. 289 e segg. del Regolamento per l'esecuzione del TULPS ossia R.D. 6 maggio 1940, n. 635; - DM 8 novembre 2007, recante "Regole tecniche della Carta d'identità elettronica". Le innovazioni previste dal citato DM riguardano, invece, la possibilità di prenotare un appuntamento online presso il comune di residenza o di dimora, per la presentazione della domanda di rilascio della CIE nonché di indicare il luogo della consegna della nuova CIE, presso il Comune o l'indirizzo dal richiedente. Il DM in esame ha, inoltre, richiamato le Linee guida (Direttiva 29 Luglio 2015) elaborate d'intesa con il Ministero della Salute, che nel dare attuazione all'art. 3, comma 3, del TULPS, prevedono la possibilità, per il richiedente, di indicare, in sede di rilascio della carta d'identità (anche per quella cartacea) il proprio consenso, ovvero il diniego, alla donazione di organi o tessuti in caso di morte. Le citate linee guida - pubblicate sul sito della Direzione Centrale - prevedono, altresì, che per la modifica della propria volontà, il cittadino debba recarsi presso le strutture sanitarie competenti oppure - limitatamente al momento del rinnovo del documento - presso il Comune.	<b>CNA</b> <b>Oneri di nuova introduzione</b> Si concorda con quanto sostenuto dall'Amministrazione
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	DM	04/12/2014	Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.	X		SI (G.U. e sito web)	Le società cooperative presentano la domanda di finanziamento agevolato alle società finanziarie a decorrere dal termine e sulla base del modello indicati con apposito provvedimento direttoriale (art. 8). Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni si impegnano a trasmettere alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative (art.10). Entro il 30 aprile di ogni anno, le società finanziarie trasmettono al Ministero la relazione annuale di gestione, che riporta anche informazioni circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi. L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dalle società finanziarie, anche su indicazione del Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.	<b>Oneri di nuova introduzione</b> [Art. 8 DM 04/12/2014]. Finanziamento agevolato (Domanda) [Art. 10 DM 04/12/2014] a) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico, dalle società finanziarie o da organismi statali o sovratatali [Altro] b) Fornitura di informazioni e dati (Comunicazione o dichiarazione).	
	116	D.DIRETT.	16/04/2015	Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, di cui al decreto 4 dicembre 2014.				Al fine dell'accesso alle agevolazioni finanziarie per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, le società cooperative presentano: a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema allegato al D.D.; b) piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema allegato al D.D.; c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione devono essere presentate alle società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata agli indirizzi: a) CFI - Cooperazione Finanza Impresa S.p.A. p.e.c.: cfi@pec.it; b) SOFICOOP s.p.a.c.: soficoop@pec.soficoop.it (art. 2). Al fine dell'erogazione delle agevolazioni, la società cooperativa beneficiaria presenta apposita richiesta (art. 4). Al fine del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le società cooperative beneficiarie sono tenute a trasmettere alle Società finanziarie una relazione annuale redatta secondo lo schema allegato al D.D. (art. 6).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15	DM	03/12/2014	Modifiche al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti».	X (eliminati)			Il decreto apporta modifiche al DM 19 aprile 2013, semplificando la documentazione da produrre, la procedura e gli adempimenti. E' prevista la presentazione della dichiarazione dei versamenti al Fondo, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ogni impianto oggetto di domanda (fac simile Allegato).	<b>Oneri eliminati</b> Il DM modifica il DM 19.04.2013 e ha comportato una semplificazione degli adempimenti delle imprese che possono presentare un'autocertificazione.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	24	D.DIRETT.	26/01/2015	Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.		X		Il decreto dà attuazione alla nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, il deposito telematico dovrà avvenire secondo le modalità tecniche indicate all'allegato 1.	Oneri già previsti Gli oneri previsti nel provvedimento sono una mera ripetizione degli oneri già sanciti dai DM 10 aprile 2006 e dal DM 24 ottobre 2008.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	53	CIRCOLARE  [pubblicata per comunicato]	23/02/2015 n. 14166	Comunicato relativo alla circolare direttoriale 23 febbraio 2015 n. 14166 concernente: "informazioni utili all'attuazione degli interventi di cui al decreto 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeguamento al regolamento di esenzione (UE) n. 1388/2014".		X		La circolare integra i contenuti della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567, al fine di adeguare le norme attuative dell'intervento alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 1388/2014 relativo alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Alla circolare è allegato il nuovo modulo per la presentazione della domanda da utilizzare a partire dal 23 febbraio 2015.	Oneri già previsti DM 27/11/2013; Circolare n. 4567 del 10/02/2014.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	82	DM	17/02/2015	Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.	X		SI (Site web)	Il decreto all'art. 8 stabilisce che le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Alla domanda devono essere allegati: a) descrizione dettagliata del programma proposto; b) piano articolato dei costi; c) futura composizione del Beneficiario; d) formale attestazione circa la sussistenza, in capo alle imprese costituenti il soggetto proponente, delle condizioni di ammissibilità (Dichiarazione) soggettive previste; e) documentazione, atto notarile o scrittura privata, attestante la costituzione dell'associazione temporanea di imprese (ATI), del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), del contratto di rete ovvero del consorzio; f) accordi di collaborazione, debitamente controfirmati dalle parti. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di agevolabilità trasmette, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione e pena la decadenza della domanda di agevolazione, la documentazione atta a provare la costituzione della rete di imprese unitamente a: a) eventuali variazioni del programma proposto; b) dichiarazione attestante, anche attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impegno assunto da ciascuna impresa facente parte del Beneficiario alla restituzione del finanziamento concesso in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile; d) eventuale ulteriore documentazione. I beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma, devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e finanziarie di cui al DM 17 febbraio 2015. I soggetti proponenti presentano mediante invio all'indirizzo PEC dgai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it: a) domanda di agevolazione firmata digitalmente e redatta secondo lo schema allegato; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o dell'accordo di collaborazione; c) relazione tecnica del programma redatta secondo lo schema allegato; d) piano dei costi redatto secondo lo schema allegato; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti soggettivi, redatta secondo lo schema allegato; f) copia degli accordi di collaborazione; g) eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione del programma (art. 2).	Oneri di nuova introduzione (Art. 8 DM 17/02/2015; Art. 2 DD 11/05/2015). Domanda di agevolazione (Domanda) (Art. 8, comma 8, DM 17/02/2015; Art. 4 DD 11/05/2015). Adempimenti successivi al ricevimento della comunicazione di agevolabilità (Dichiarazione) (Art. 4, comma 4, DD 11/05/2015). Sottoscrizione del provvedimento di concessione (Documentazione da conservare) (Art. 6, comma 4 DD 15/05/2015). Scelta della modalità di erogazione adottata (Comunicazione) (Art. 10, comma 1, lett. a) DM 17/02/2015). Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate (Documentazione da conservare) (Art. 10, comma 1, lett. b) DM 17/02/2015). Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o sovrastatali (Altro) (Art. 10, comma 1, lett. c) DM 17/02/2015). Fornitura di informazioni e dati (Comunicazione o dichiarazione) (Art. 10, comma 1, lett. d) DM 17/02/2015). Mantenimento dell'attività oggetto di agevolazione (Comunicazione) (Art. 10, comma 1, lett. e) DM 17/02/2015). Mantenimento dei beni oggetto di agevolazione (Altro) (Art. 4, comma 5, DD 11/05/2015). Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità (Altro)	
	115	D.DIRETT. (pubblicato per comunicato)	11/05/2015	Comunicato relativo al decreto 11 maggio 2015 concernente: «Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile».				Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità, il soggetto proponente trasmette tramite PEC: a) istanza di conferma della domanda di agevolazione, firmata digitalmente e redatta secondo lo schema allegato; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto, se non già presentato; c) documentazione idonea a dimostrare il versamento delle quote di partecipazione al fondo patrimoniale o consortile; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di aiuti "de minimis" redatta secondo lo schema allegato; e) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta (delle informazioni antimafia); f) informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio del DURC predisposte secondo lo schema allegato. Il beneficiario sottoscrive il provvedimento di concessione e lo invia al MISE entro i termini indicati (art. 4). Il beneficiario avanza le richieste di erogazione delle agevolazioni secondo le modalità prescelte (art. 6). Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono specificate le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, la documentazione da accludere, nonché la documentazione da produrre a seguito del completamento del programma agevolato (art. 6)		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	82	DM	19/03/2015	individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.	X			Il decreto semplifica le procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. Nell'allegato 1 è indicata la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, ad un organismo accreditato ai fini della certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 è stabilito il modello della comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla prescritta certificazione, ai fini della realizzazione dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga in edifici esistenti. Nell'allegato 3 è stabilito il modello dell'istanza di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla prescritta certificazione e dalla ulteriore documentazione, ai fini dell'ottenimento dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga in edifici nuovi.	<b>Oneri di nuova introduzione</b> Il provvedimento introduce modifiche di oneri informativi già previsti dall'articolo 17-bis del decreto DPR 30/04/1999, n. 162 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. D), del D.P.R. 19/01/2015, n. 8). In particolare: a) Certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del DPR 162/99. Documentazione. La norma individua la documentazione che il proprietario dello stabile e dell'impianto o il suo rappresentante legale debbono presentare ad un organismo accreditato al fine di ottenere la certificazione per adire all'accordo preventivo per l'installazione di impianti di ascensori in deroga, di cui al richiamato art. 17-bis, comma 1, del DPR 162/99 b) Comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lett. a), del DPR 162/99. Comunicazione o dichiarazione. La disposizione stabilisce il modello che deve essere adottato per operare la comunicazione prevista dal citato art. 17-bis, comma 1, lett. a) del DPR 162/99. La comunicazione, corredata dalla certificazione sopra esaminata, deve essere trasmessa per via PEC al MISE. c) Documentazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lett. b), del DPR 162/99. Documentazione. La disposizione indica la documentazione che deve essere presentata al MISE, unitamente alla certificazione sopra esaminata.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	88	CIRCOLARE (pubblicata per comunicato)	09/04/2015 n. 27421	Comunicato relativo alla circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 concernente: «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma "Orizzonte 2020", di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'intervento».		X		Con la circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 vengono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione delle agevolazioni e forniti (in allegato) gli schemi che devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari per la presentazione delle domande stesse. Le richieste di erogazione delle agevolazioni e la relativa documentazione allegata devono essere redatte secondo gli schemi allegati alla circolare e presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore.	<b>Oneri già previsti</b> Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Decreto direttoriale 25 luglio 2014.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	94	DM	10/03/2015	Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziate dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013.		X		Le imprese interessate possono presentare apposita richiesta di proroga al 31 ottobre 2015 per l'ultimazione degli investimenti. A seguito dell'ultimazione degli investimenti, le imprese beneficiarie presentano un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avanzata ultimazione dei programmi/progetti. La dichiarazione deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e, ove previsti, ai soggetti gestori, entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015. Resta fermo per le imprese beneficiarie l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle specifiche normative vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi interessati.	<b>Oneri già previsti</b> Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	103	DM	25/03/2015	Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.	X	X		Il decreto stabilisce le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Per l'attuazione operativa e per la definizione della documentazione da presentare è prevista l'emanazione di uno o più decreti direttoriali.	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b>                      (Art. 4, comma 3). Fidejussioni bancarie o assicurative che le imprese che operano nel settore upstream sono tenute a presentare per il rilascio di nuove autorizzazioni, in attuazione dell'art. 38, comma 6-ter del d.l. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014 (Documentazione)                      (Art. 5, comma 6). Dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito dei titoli cessati, che l'operatore è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla cessazione del titolo (Comunicazione e Documentazione)                      (Art. 9, comma 3). Per i progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel mar continentale, in aree prossime a quelle di altri Paesi rivieraschi, gli operatori sono tenuti a trasmettere, insieme al progetto, uno studio tecnico scientifico che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza e un programma di monitoraggio e verifica, ai fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 112/2008, così come modificato dall'art. 38, comma 10, del d.l. 133/2014 (Comunicazione e Documentazione).</p> <p><b>Oneri già previsti</b>                      Gli oneri informativi previsti dal provvedimento, per la quasi totalità, costituiscono ripetizione di oneri già previsti dal precedente disciplinare tipo (DM 04.03.2011 abrogato dal DM 25.03.2015).</p>	
	204	D.DIRETT.	15/07/2015	Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto.				<p>Il decreto stabilisce le procedure operative e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. Ai sensi dell'art. 4, l'istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico è presentata dal richiedente secondo le modalità definite dal decreto stesso (in duplice copia, conformemente alla normativa vigente sul bollo). In particolare, l'istanza; a) deve essere presentata unitamente alla documentazione tecnica relativa all'investimento e alla documentazione relativa al possesso dei requisiti; b) deve essere corredata dal programma delle attività previste; c) deve recare in allegato una scheda, firmata dal richiedente, con l'indicazione delle coordinate dei vertici dell'area richiesta, una mappa dell'area richiesta, planimetrie e localizzazione degli impianti e fabbricati, diagramma a blocchi dell'impianto, schemi di processo delle diverse unità (nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione).</p> <p>Nel caso di istanze per il rilascio del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, la documentazione è allegata all'istanza in busta chiusa e sigillata e munita di specifica dicitura. Le istanze possono essere presentate anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata della divisione competente del Ministero.</p> <p>Ai fini del conferimento dei permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici, i soggetti richiedenti devono produrre, a seconda dei casi (art. 6): il certificato camerale, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere, o un certificato equipollente; copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo; documentazione attestante la capacità economica (copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni; copia dell'ultimo bilancio consolidato pubblicato; dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante concernente fatturato, patrimonio netto, rapporto tra circolante e debito a breve, etc.); documentazione inerente alla capacità tecnica.</p> <p><b>Oneri di nuova introduzione</b>                      (Art. 4, comma 4, lett. d); Art. 5, commi 1 e 2; Art. 6, commi 6 e 7). In attuazione dell'art. 38 del D.L. 133/2014, che ha introdotto il titolo concessorio, è stata descritta la documentazione che l'operatore dovrà presentare insieme all'istanza per il rilascio del titolo unico (Documentazione)                      (Art. 6), commi 3 e 13). Ai fini della valutazione delle capacità economica e tecnica degli operatori, questi devono presentare ulteriori e diversi documenti rispetto a quelli già previsti dal D.D. 22/03/2011                      (Art. 7). È stata introdotta l'istanza di pre-qualifica e la relativa documentazione a corredo che l'operatore deve presentare nel caso volesse essere riconosciuto come idoneo alle attività upstream specificate nel provvedimento, prima della richiesta del titolo minerario specifico (Documentazione)                      (Art. 34, comma 9). In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 82-sexies della legge 239/2004, come modificato dal d.l. 133/2014, gli operatori autorizzati dall'UNMIG alla reiniezione delle acque di strato sono tenuti a presentare ai citati Uffici tecnici del MISE una relazione sui valori emissivi (Documentazione)                      (Art. 35 e Allegati 1, 2 e 3). In attuazione dell'art. 38, comma 6-ter del d.l. 133/2014, gli operatori che presentano istanza di autorizzazione alle opere di ricerca e coltivazione di idrocarburi, devono allegare alla stessa evidenza delle garanzie economiche e le fidejussioni bancarie e assicurative per il ripristino ambientale (Documentazione)                      (Art. 36, comma 13). L'operatore è tenuto a trasmettere all'UNMIG, entro il 31 gennaio di ogni anno, un resoconto dell'attività di manutenzione e controllo effettuate sugli impianti, il cronoprogramma degli interventi da fare nell'anno.</p> <p><b>Oneri già previsti</b>                      Gli oneri informativi previsti dal DD, per la quasi totalità, costituiscono ripetizione di oneri già previsti dal precedente DD 22 marzo 2011 (abrogato dal DD 15 luglio 2015).</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	110	D.DIRETT. (pubblicato per comunicato. Errata corrige G.U. n. 114 del 19-5-2015)	14/05/2015	Modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.	X		SI (sito web)	<p>Il decreto direttoriale 30 aprile 2015, ai sensi del DM 15 ottobre 2015, prevede che l'impresa presente in via esclusivamente telematica l'istanza preliminare redatta secondo lo schema allegato, selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del soggetto gestore a seconda che si intendano richiedere le agevolazioni a valere sul bando Agenda digitale o Industria sostenibile (art. 3).</p> <p>Le domande di agevolazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica, redatte secondo lo schema allegato e complete di tutta la documentazione indicata, per la compilazione le imprese utilizzano la procedura guidata disponibile nel sito del soggetto gestore (art. 5).</p> <p>A conclusione dell'attività negoziale, il soggetto proponente redige e presenta in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del soggetto gestore, la proposta definitiva del progetto, redatta secondo lo schema allegato e completa di tutta la documentazione (art. 8).</p> <p>Il soggetto beneficiario presenta richieste di erogazione delle agevolazioni per stato d'avanzamento del progetto. Ogni domanda di erogazione per stato d'avanzamento è presentata in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del soggetto gestore. Le modalità per la presentazione, i relativi schemi e la documentazione da allegare sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (art. 10).</p> <p>L'impresa deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma di ricerca e sviluppo e deve corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico al fine di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati (art. 12).</p>	<p><b>Oneri di nuova introduzione</b>                      (Art. 3). Istanza preliminare (Domanda)                      (Art. 5). Domanda di agevolazione (Domanda)                      (Art. 6). Rilevazione separata dei costi (Altro)                      (Art. 8). Verbale sulla proposta progettuale (Domanda)                      (Art. 8, comma 7). Sottoscrizione del provvedimento di concessione (Altro)                      (Art. 10). Erogazione delle agevolazioni (Domanda)                      (Art. 12).</p> <p>a) Documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate (Documentazione da conservare)                      b) Monitoraggio dei programmi agevolati (Comunicazione o dichiarazione)                      c) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o sovrastatali (Altro).</p>	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	107	DM	18/03/2015	Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità.		X		<p>Il decreto modifica il DM 24 dicembre 2014 prevedendo che i soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti. La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica accedendo all'apposita sezione del sito internet del Fondo (<a href="http://www.fondodigaranzia.it">www.fondodigaranzia.it</a>) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate. A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo e produce una ricevuta che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento. La prenotazione deve essere confermata dal soggetto finanziatore, che attesta di aver ricevuto richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione "microcredito" del sito internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso, il codice identificativo della prenotazione. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento deve inviare al Fondo la relativa richiesta di garanzia.</p>	<p><b>Oneri già previsti</b>                      Decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014.</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	109	DM	01/04/2015	Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche.		X		Il decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nell'ambito degli Accordi di programma sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche (art. 1). Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore nel rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalità indicate dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014. Nel caso in cui risulti necessario acquisire ulteriori elementi informativi, gli schemi di domanda sono integrati con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (art. 5).	Oneri già previsti Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 23 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013.	
	294	CIRCOLARE	4/12/2015, n. 94947	Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto 1° aprile 2015				La circolare sintetizza gli interventi disciplinati dal DM 1° aprile 2015 (che definisce il quadro normativo di riferimento per l'attuazione di interventi del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese), anche al fine di fornire le necessarie informazioni alle imprese interessate alla presentazione di proposte progettuali. La circolare introduce l'onere, per le imprese che vogliono avanzare la propria candidatura al fondo, di presentare un sintetico documento progettuale, da inviare a mezzo PEC, costituito da: il "Piano di impresa"; la descrizione del o dei progetti di ricerca e sviluppo che si vogliono realizzare, con l'indicazione di una serie di informazioni quali, gli obiettivi del piano, le attività da svolgere e i relativi tempi di realizzazione, il costo presunto del progetto, gli impatti occupazionali, le ricadute industriali.	Oneri già previsti Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	110	DM	24/03/2015, n. 60	Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.	X		SI (Sito web)	Al fine di poter eseguire la verifica periodica dei contatori, gli organismi presentano la S.C.I.A. a Unioncamere (art. 9) e dichiarano il possesso di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento. Se l'organismo non è già accreditato, dichiara di aver presentato domanda di accreditamento e che la stessa è stata accettata ed entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra a Unioncamere il certificato di accreditamento (art. 14). La S.C.I.A. contiene a) indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali è effettuata la verifica periodica; b) dichiarazione con cui il legale rappresentante o il responsabile della verifica si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività; c) indicazione del responsabile della verifica e della sua eventuale sostituzione; d) impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica effettuate e dei relativi risultati; e) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni. L'organismo provvede, inoltre, a depositare presso Unioncamere il logo utilizzato nei sigilli e il contassegno al fine della verifica periodica e della riparazione (art. 16). Il titolare del contatore richiede la verifica periodica secondo le scadenze previste dal d.m. (art. 8), comunica entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo del contatore e gli altri elementi previsti, indicandone l'eventuale uso temporaneo, e conserva la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico (art. 12). Entro 7 giorni dalla verifica, gli organismi inviano telematicamente alle Camere di commercio delle province in cui hanno effettuato operazioni di verifica e a Unioncamere un documento di riepilogo contenente: nome, indirizzo ed eventuale partita	Oneri di nuova introduzione (Art. 4). Verifica periodica dei contatori (Documentazione da conservare) (Art. 6). Esecuzione della verifica periodica dei contatori (Domanda) (Art. 8). Attestazione dell'esito della verifica periodica (Documentazione da conservare) (Art. 12). Obblighi dei titolari dei contatori soggetti all'obbligo della verifica periodica, Comunicazione o dichiarazione (Documentazione da conservare e Altro) (Art. 14). Dichiarazione del possesso di un certificato di accreditamento degli organismi che effettuano la verifica periodica dei contatori (Dichiarazione) (Art. 16). Contenuti della SCIA presentata dagli organismi interessati a Unioncamere per l'effettuazione della verifica periodica dei contatori (Domanda) (Art. 18). Documento di riepilogo degli strumenti verificati e registro delle richieste di verifica periodica pervenute (Comunicazione e Documentazione da conservare)	